

**MODIFICA DEL TERMINE DI RINNOVO PATTO PARASOCIALE
COMUNICATO A CONSOB AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D. Lgs. 24.2.1998, n. 58**

RATTI S.p.A.

Premesso che:

- a) in data 3 novembre 2009 tra Marzotto S.p.A. (di seguito “Marzotto”) e Faber Five S.r.l. (di seguito “Faber”) (congiuntamente le “Parti”) è stato sottoscritto un patto parasociale avente ad oggetto l'esercizio di alcuni diritti connessi alla titolarità di azioni ordinarie della società Ratti S.p.A., corrente in Guanzate (Como), Via Madonna n. 30, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Como, codice fiscale e partita IVA 00808220131 (il “Patto”);
- b) il Patto, che ha avuto efficacia a decorrere dal 5 marzo 2010, è relativo a n. 18.600.800 azioni ordinarie, rappresentanti il 68,01% del capitale sociale, ripartite tra le Parti pariteticamente (Azioni Vincolate);

Azionista	Azioni	% sul capitale sociale	% sul totale delle azioni sindacate
FABER FIVE S.r.l.	9.300.400	34,005%	50%
MARZOTTO S.p.A.	9.300.400	34,005%	50%
Totale	18.600.800	67,817%	100%

- d) ai sensi della clausola 13.1 del Patto, il Patto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sua efficacia e ogni successivo eventuale rinnovo dovrà essere concordato tra le Parti entro dodici mesi prima della scadenza del termine;
- e) le Parti hanno concordato di modificare detta clausola 13.1 prevedendo che ogni successivo eventuale rinnovo del Patto debba essere concordato tra le Parti entro tre (3) mesi prima della scadenza del termine;

tanto premesso

si comunica che le Parti hanno sottoscritto un accordo in virtù del quale ogni successivo eventuale rinnovo del Patto dovrà essere concordato tra le Parti entro tre (3) mesi prima della scadenza del termine.

Fermo restando quanto previsto nel Patto, nessuna della Parti è in grado di esercitare singolarmente, in virtù del Patto medesimo, il controllo di Ratti SpA.

Il presente comunicato e l'estratto del Patto sono pubblicati sul sito internet di Ratti S.p.A. www.ratti.it.

6 marzo 2021